

Siamo l'Eccellenza Veterinaria. Con ogni goccia!

DRI - CHEM NX500i

All in One di Chimica Clinica



scil
www.scilvet.it

PROFESSIONE VETERINARIA

39-2017

Anno 14, numero 39
Dal 4 al 10 dicembre 2017
SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

POSTE ITALIANE SPA
Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 N. 46) art. 1,
comma 1, DCB Milano

Ecografia veterinaria.. nulla sarà più come prima!



Vivid™ T8

scil

INVECCHIAMENTO ATTIVO CON I PET	SIMIV E LA VISIONE DELL'INTERNISTA	IN SCADENZA L'ACCONTO IVA	IL BANCO DI PROVA DEL FARMACO	IL MANAGEMENT È DIVENTATO EUROPEO
A PAGINA 5	A PAGINA 6	A PAGINA 8	A PAGINA 9	A PAGINA 15

BREVI

EQUO COMPENSO
Il Parlamento ha approvato in via definitiva la norma sull'equo compenso contenuta nel decreto fiscale. PA vincolata a corrispettivi professionali agganciati ai parametri giudiziali delle singole professioni.

WK22U
Sono stati 10.115 gli Studi di Settore Veterinari del 2016, per un totale di ricavi dichiarati di 526 milioni di euro. Reddito medio dichiarato: 52mila euro. La congruità dei Medici Veterinari è stata di 68,60%, di pochi punti al di sotto della top compliance dei professionisti. Con gli adeguamenti la congruità è balzata all'80,79%.

E-INVOICE
L'azione di contrasto all'evasione fiscale prevede l'estensione ai privati della fatturazione elettronica obbligatoria anche alle operazioni tra soggetti privati. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei forfettari, scatterà dal 1 gennaio 2019.

H5N8
Con un nuovo dispositivo dirigenziale - che resterà in vigore fino al 31 gennaio 2018 - il Ministero della Salute ha allargato la ZUR già definita (Allegato I del Dispositivo DGSAF n. 25099 del 3 novembre 2017). Il nuovo provvedimento dettaglia le misure da applicare nella ZUR in funzione del rischio.

ANAGRAFE EQUINA
Dal 12 dicembre scattano i 180 giorni utili per l'emanazione delle procedure tecnico-operative dell'anagrafe degli equidi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge Europea 2017, l'anagrafe equina è ufficialmente gestita dal Ministero della Salute.

SENTIENT BEINGS
La fuoriuscita del Regno Unito dal Trattato di Lisbona preoccupa i veterinari della BVA che hanno chiesto al Governo chiarezza sul destino del principio della senienza animale nel diritto britannico post Brexit.

ANMVI
PROFESSIONE MEDICINA E VETERINARIA FELINE

CLIENTE SPECIALE, SCONTO ESCLUSIVO



Abbiamo riservato un'offerta eccezionale solo per te.



DDL LORENZIN

Un riordino disordinato

L'eterna riforma incompiuta degli Ordini stavolta si farà. Forse...
Intervista al **Presidente della FNOVI**

A PAG. 3


LE LEGGI NON BASTANO

SIAMO FRA I PAESI CHE HANNO PIÙ NORME IN ASSOLUTO E QUESTO NON SIGNIFICA CHE SIAMO QUELLI CHE DANNO MAGGIORI GARANZIE ma caso mai quelli che hanno una burocrazia opprimente che trova terreno fertile in questo marasma di norme spesso scritte in modo illeggibile e che richiedono a loro volta di essere interpretate nel loro esatto significato con documenti esplicativi. Quando poi ci mettiamo anche i conflitti di competenza fra Stato e Regioni con il coinvolgimento del Tar del Lazio, del Consiglio di Stato se non della Corte Costituzionale, possiamo immaginarci come ben funziona tutto il sistema. La cosa peggiore crediamo però che sia fare le leggi e non farle applicare, condannando i trasgressori a pene giuste e rapportate al grado di reato, ma soprattutto pene certe. La certezza della pena, di cui si parla tanto quando ci troviamo di fronte a sentenze incomprensibili o valutazioni della magistratura veramente fantasiose, dovrebbe essere la base del sistema giudiziario. Se c'è la netta sensazione che i trasgressori non saranno puniti la norma non sarà mai rispettata, convinti di essere comunque sempre impuniti. Restiamo nel nostro ambito. È ormai da anni obbligatoria l'identificazione dei cani tramite microchip e la registrazione nell'anagrafe nazionale. Lasciamo perdere per una volta che il sistema regionale non funziona e quindi sembra essere ancora più funzionale la medaglietta con il numero di telefono, ma vi chiediamo: avete mai visto per le vie di una città vigili urbani o guardie zoofile controllare se i cani a passeggio avessero il microchip? Avete mai visto fermare un cane senza guinzaglio o senza museruola? Soprattutto se per caso è un cane già segnalato come mordero? O chiedere al proprietario l'attestato di un corso di Cane buon cittadino per i casi previsti dalle norme. O più semplicemente avete mai visto dare una multa al proprietario di un cane che non ha raccolto le deiezioni del proprio animale lasciandole in bella evidenza davanti all'entrata di un negozio? Pensate che in una città come Milano che ospita centinaia di migliaia di cani in tutto il 2016 sono state comminate solo 17 multe ed i verbali staccati sino ad ora (agosto) nel 2017 sono in tutto dieci. E la certezza della pena? È evidente che in una situazione come questa resta molto difficile pensare di poter risolvere il problema.

DIFFAMAZIONE 2.0

La professione veterinaria rappresenta l'anello di congiunzione tra gli animali ed il loro benessere, in quanto depositaria sia del sapere necessario che della relativa responsabilità. È una definizione piuttosto riduttiva, ma funzionale a comprendere un crescente fenomeno, già assai diffuso: l'esercizio di condotte offensive, denigratorie e diffamatorie nei confronti di singoli professionisti o, a seconda dei casi, dell'intera categoria; condotte che spesso sfociano in esposizioni mediatiche da vera e propria gogna. Perché accade? Nessuna professione è immune da scivoloni e bisogna ammettere che la stessa medicina difensiva ha avuto origine dalla gran quantità di procedimenti che hanno avuto, come denominatore comune, un impianto accusatorio fondato sull'errore medico. Tuttavia, rispetto al sanitario di medicina umana, il veterinario è presente molto meno in tribunale e molto di più sui media. Per cercare di comprenderne le ragioni, è utile contestualizzare lo scenario. Tutto parte da una notizia e dal modo in cui la stessa è divulgata. La notizia, per sua natura, è l'informazione di un fatto, resa attraverso i cosiddetti mass media, o mezzi di

comunicazione di massa, tra i quali si annoverano anche i moderni strumenti digitali, oltre alle tradizionali stampa, televisione e radio. Alla diffusione delle notizie è collegata la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione¹. Tale libertà è massima, ma non illimitata, nel senso che non può legittimamente sfociare nella commissione di un reato d'opinione o contro la reputazione di una persona. Infatti, chiunque pubblichi una notizia è tenuto a valutarne preventivamente il contenuto e la veridicità, attraverso il grado di attendibilità della fonte da cui proviene, perché, molto banalmente, ciascuno è responsabile di ciò che pubblica, nel senso che non ne risponde solo l'autore della notizia, ma anche la testata che ha materialmente provveduto alla sua divulgazione. Il mezzo della rete informatica dimostra un impatto più articolato sul pubblico poiché, oltre a diffondere la notizia, diffonde anche i commenti alla stessa. Accade quindi che una notizia, di per sé non diffamatoria, produca commenti offensivi ed infamanti, talvolta persino violenti e minacciosi.



SEGUE A PAGINA 7

ROYAL CANIN
INCREDIBILE IN OGNI DETTAGLIO



NOVITÀ

IL PIÙ SOFISTICATO STRUMENTO PER LA DIAGNOSI DI REAZIONE AVVERSA AL CIBO



L'attacco è ancora la migliore difesa?

Orientamenti per distinguere fra libertà di opinione e offese in pubblico

SEGUE DALLA COPERTINA

di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato

daria.scarciglia@gmail.com

https://dariascarciglia.com/

Può accadere che una notizia, data da televisione e giornali, rimbalzi su siti di gruppi o associazioni, deformata rispetto al suo tenore originario, diventando diffamatoria.

Qual è dunque il confine tra la libertà di stampa e di espressione del pensiero e la diffamazione?

La diffamazione è, insieme all'ingiuria, un delitto contro l'onore, disciplinato dall'art. 595 del codice penale², che punisce chi, comunicando con più soggetti, offenda la reputazione di un individuo non presente. L'offesa consiste nell'aggressione al complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, individuabili nelle sue doti morali, intellettuali, fisiche o comunque in grado di costituire un pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive, cioè la reputazione³.

Tuttavia, la reputazione deve essere considerata secondo criteri oggettivi riscontrabili nell'opinione sociale. In questo senso, "la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità professionale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico"⁴. Non solo: perché si consumi il delitto di diffamazione, è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di utilizzare parole ed espressioni interpretabili come offensive, non avendo alcuna rilevanza i motivi o le intenzioni di colui che commette il reato.

L'aspetto più importante è però "la comunicazione con più persone", vale a dire tra l'autore della diffamazione e ed altri soggetti, diversi dalla persona offesa: quante più persone potrà raggiungere la notizia ingiuriosa, tanto più grave sarà il reato, sino a configurare l'aggravante della diffusione a mezzo stampa, quando l'offesa, pubblicata attraverso i mass media, possa raggiungere un numero potenzialmente elevato di persone; aggravante che la giurisprudenza ha ritenuto sussistente anche nell'utilizzo di piattaforme on-line⁵.

L'avvento dell'era digitale ha dunque prodotto un radicale inasprimento di un certo tipo di conflittualità, che ha visto e vede la figura del veterinario molto spesso al centro della rete.

Un cavallo muore durante una competizione sportiva e, prima ancora che le competenti autorità dispongano le indagini di rito, c'è pronto qualche sito che si pronuncia sull'adeguatezza dei controlli veterinari.

Un veterinario ironizza su Facebook, chiamando "porchetta" un maialino e viene subissato da una valanga d'insulti e minacce di morte.

Un altro veterinario promuove, attraverso il proprio sito web, le competenze maturate in materia di allevamento di bovini ed un blogger, contrario al consumo di alimenti di origine animale, lo paragona ad un criminale nazista nei campi di sterminio.

Muore un cane, dopo un intervento chirurgico, ed il suo proprietario posta sui social network, accanto alla foto del caro estinto, accuse, nemmeno troppo velate, di malpratica veterinaria. Il proprietario di un animale, ritenendo che il ve-

nuncia l'operato attraverso un esposto all'ordine di appartenenza del sanitario e lo invia, per conoscenza, a testate giornalistiche, associazioni e siti animalisti.

Sono solo alcuni esempi, ma le storie sono molte di più e tutte hanno in comune l'aggressione, gratuita e diffamatoria, alla reputazione di medici veterinari.

Gratuita, perché la libertà di stampa e di espressione del pensiero garantisce a chiunque la possibilità di esplicitare il proprio pensiero, cosa che può essere fatta tranquillamente senza recare offesa ad alcuno.

E diffamatoria, perché ne risulta compromesso l'onore del destinatario di tale aggressione; onore che, in quanto atto a rappresentare il valore, le doti e le qualità di una persona, costituisce un bene a lei appartenente e, pertanto, oggettivamente tutelabile.

La prima, immediata forma di tutela è l'invio all'autore delle offese di una formale lettera di diffida per diffamazione, che dovrà essere concisa e limitarsi all'esposizione dei fatti ed all'intimazione decisa di possibili atti riparatori, quali l'immediata rimozione dei contenuti ingiuriosi e la pubblicazione di un messaggio di rettifica e scuse. La lettera dovrà altresì indicare con chiarezza l'intenzione del diffamato di rivolgersi all'autorità giudiziaria, qualora la diffida dovesse restare senza esito, e la riserva di agire per il recupero degli eventuali danni.

Il passo ulteriore, qualora la diffida non abbia avuto esito o in casi di accuse di particolare gravità, è l'atto di querela, con cui la vittima della diffamazione denuncia l'accaduto ad un ufficiale di polizia giudiziaria o alla procura della repubblica presso il tribunale e chiede, contestualmente, il sequestro preventivo del sito internet ove ha avuto luogo la diffamazione, misura cautelare, quest'ultima, la cui legittimità è stata confermata dalla cassazione penale, qualora tale misura rappresenti l'unico mezzo idoneo per evitare la reiterazione del reato⁶. L'importante è tenere sempre ben presente che il diritto di querela non può più essere esercitato quando siano decorsi tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia dell'atto diffamatorio⁷.

All'atto della querela la vittima della diffamazione dichiara di volersi costituire parte civile nel processo che dovesse, eventualmente, seguire. Ma che cos'è, in concreto, la costituzione di parte civile? Nel processo penale rappresenta l'assunzione della qualità di soggetto danneggiato dal reato, che intenda far valere davanti al giudice, la propria domanda di risarcimento. È fondamentale chiarire che non è legittimata solo la vittima del reato, a costituirsi parte civile, ma qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, individuo, associazione o ente, che si ritenga danneggiato dal reato commesso e dai suoi effetti.

Il fatto che tutti questi soggetti possano partecipare al processo penale, oltre alla vittima, dipende dalla circostanza che uno stesso fatto costituisca sia un illecito penale, in quanto penalmente sanzionabile, sia un illecito civile, in quanto abbia provocato un danno, con riferimento al quale si pone la necessità di un risarcimento. E, sulla risarcibilità del danno, è utile sapere che può essere risarcito sia il danno patrimoniale, configurabile come le perdite ed i mancati profitti derivanti dalla diffamazione, che il danno non patrimoniale, o danno morale, inteso come quell'insieme di situazioni che vanno a colpire la persona offesa dal reato, quali la sofferenza sopportata o la perdita della pro-

ducono effetti deleteri su soggetti terzi, ne avvalorano la costituzione nel giudizio come parti civili.

Purtroppo, accade spesso, nei processi penali in cui, a vario titolo, è coinvolta la professione veterinaria, che risultino costituite tra le parti civili diverse onlus attive nella difesa del mondo animale o dei consumatori, ma non le rappresentanze veterinarie, le quali si privano così della possibilità di affermare l'importanza del ruolo del medico veterinario, malgrado gli episodi che vedono singoli professionisti colpevoli di reati. Del resto, è per queste finalità che il legislatore ha previsto l'apertura della costituzione di parte civile a soggetti diversi dalla vittima del reato.

È difficile dire se ciò contribuisca ai fenomeni di disistima verso i veterinari, che poi sfociano in vere e proprie aggressioni diffamatorie sui media; certamente, la professione veterinaria, a differenza delle altre, sembra davvero schiacciata, compressa, all'interno di istanze animaliste ed ambientaliste che riescono ad avere una forte presa sul grande pubblico, con la conseguenza che anche il più innocuo cittadino si possa trasformare in uno stalker seriale o in un diffamatore compulsivo.

Resta la domanda di tutte le domande: come difendersi?

Un tempo si diceva che l'attacco fosse la migliore difesa. È un principio che, in larga parte, troverà sempre il suo consenso, ma poco adatto a plasmare delle mediazioni, assai più utili a ristabilire gli equilibri e far comprendere alle proprie controparti che si può discutere di tutto, ma che infangare, oltraggiare la reputazione di un professionista o di un'intera categoria di professionisti, non sia mai una soluzione ai problemi.

Come scrisse Thomas Edward Lawrence, meglio conosciuto come Lawrence d'Arabia, "l'onore ha un senso persino fra i ladri". ■

¹ Art. 21 Costituzione: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

² Art. 595 codice penale: Chiunque, fuori dai casi indicati nell'art. precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 €.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 €.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 €.

Se l'offesa è recata a un Corpo Politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

³ Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 1986.

⁴ Cass. Pen. N. 2536/1995.

⁵ Per tutte: Cass. Pen. N. 50/2017

⁶ Cass. Pen. Sez. V, 19.09.2011 n. 46504

⁷ Art. 142 c.p.



CONDANNATA L'ADDETTA STAMPA LAV

Si è concluso con una sentenza di condanna il procedimento penale originatosi dalla querela sporta dal dottor Marco Melosi nel 2012. Il 22 novembre il Tribunale penale di Livorno ha condannato l'allora addetta stampa della Lega Anti Vivisezione (LAV), per il reato di diffamazione a mezzo stampa. L'imputata è stata condannata alla pena di 1 mese di reclusione - convertita in 7.500 euro di multa - e a risarcire i danni subiti dal Dottor Marco Melosi. Il Tribunale ha accertato la commissione del suddetto reato, da parte dell'imputata, in occasione della redazione e diffusione di due comunicati, ripresi da altri organi di stampa e da vari siti Internet. La vicenda risale all'agosto 2012, quando un primo comunicato "rivelazione" dell'Ufficio Stampa LAV riportava la notizia, falsa, secondo la quale il Presidente dell'ANMVI, dot-

sa dell'allevamento Green Hill. Nonostante l'immediata smentita dell'Ufficio Legale dell'ANMVI, un secondo comunicato replicava parlando di "patetica difesa", mantenendo ferme le "gravi e ingiustificabili accuse" ai danni del dottor Marco Melosi, che hanno portato alla querela e all'esito giudiziario di questi giorni. In conseguenza di "rivelazioni" - non smentite malgrado le prove addotte - il dottor Marco Melosi veniva fatto oggetto di una campagna diffamatoria di grave portata, compresi attacchi sui social network, nonché molestie e minacce perpetrate da sconosciuti nei suoi confronti e di tutta la sua famiglia. ANMVI accoglie con soddisfazione la sentenza per avere riconosciuto le ragioni del querelante.

Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Livorno saranno pubblicate nei termi-